

## STATUTO

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1** (Denominazione)- L'Associazione è denominata «Società Apulo-Lucana di Urologia», in sigla "S. A. L. U.", fondata a Bari il 24 luglio 1984, con la denominazione di «Società Appulo - Lucana di Urologia», riorganizzata il 19 dicembre 2003, di seguito indicata anche come "l'Associazione", è una Associazione Scientifica.

**Art. 2** (Oggetto e finalità )- L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Urologia, lo sviluppo e il corretto esercizio della professione urologica e l'aggiornamento continuo dell'urologo al fine di assicurare i migliori standard assistenziali ai pazienti.

L'associazione può organizzare incontri di studio e convegni; promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche e informazioni; produrre documentazioni relativi ai suoi campi di interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso dell'Urologia; svolgere attività di ricerca, di formazione e divulgazione nel settore dell'Urologia, a favore dei propri soci e/o di terzi.

L'associazione si propone di valorizzare e promuovere l'attività scientifica dei propri soci; di rappresentare e promuovere la specialità urologica nei confronti delle istituzioni e comunque di terzi; curare i rapporti con le

altre Associazioni scientifiche Nazionali ed Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli Ordini dei medici, gli Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca clinica, di base e transnazionale e con le Istituzioni in genere.

**Art. 3** (Sede)- La sede dell'Associazione è in Bari, Piazza Giulio Cesare n.11, presso la Cattedra di Urologia Universitaria di Bari, con possibilità di istituire sedi secondarie.

**Art. 4** (Durata) - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea Straordinaria, con apposito ordine del giorno convocato su proposta del Consiglio Direttivo e con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Nel caso di scioglimento ovvero di cessazione, le modalità, i termini e la nomina di uno o più liquidatori saranno determinate dall'assemblea.

**Art. 5** (Patrimonio dell'Associazione)- Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote associative e contributi volontari degli associati;
- c) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da entrate per servizi prestati dall'Associazione a favore di soci o di terzi;

f) da proventi derivanti da attività congressuali, di ricerca, di coordinamento di attività clinico - scientifiche.

**Art. 6** (Esercizio) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate, a qualsiasi titolo pervenute alla Associazione e i beni possono essere utilizzati solo per il perseguimento di fini associativi e con espresso divieto di distribuzione di utili.

Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

## **TITOLO II - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 6** (Organi dell'Associazione) Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli Associati;

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio Sindacale;

Il Collegio dei Probiviri.

**Art. 7** (Assemblea ordinaria e straordinaria) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e della relazione finanziaria annuale, entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio della Comunità Europea.

La comunicazione del luogo, della data, dell'ora e delle

materie da trattare dovrà essere data agli associati con otto giorni di anticipo, dal Presidente o, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata, oppure a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo, di norma dal Segretario, previa delega del Presidente.

Possono partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, con le modalità stabilite di volta in volta dal Presidente; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Ogni Associato può delegare solo un altro Associato e nessuno Associato può rappresentare per delega più di un Associato. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti.

L'assemblea ordinaria nomina:

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio Sindacale;

Il Collegio dei Probiviri.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentano i due terzi degli associati aventi diritto di voto.

**Art. 8** (Consiglio Direttivo)- Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopta altri componenti in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati durano in carica fino alla prima assemblea utile che potrà eventualmente confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, l'intero Comitato si intende decaduto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione, esclusi quelli che per legge sono riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio direttivo:

- redigere il bilancio annuale dell'associazione per poi sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare annualmente l'ammontare della quota associativa sulla base delle necessità e del funzionamento dell'Associazione;
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di

gestione;

- affidare incarichi ad associati o terzi specificandone i compiti, gli eventuali rimborsi spese e compensi;
- redigere il regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione; tale documento deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno quattro membri, può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso. In tal caso, il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

La remunerazione dei membri del Consiglio Direttivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea.

La remunerazione dei componenti investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta o a mezzo telefax oppure a mezzo della posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, due giorni prima della data prevista per la

riunione.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

**Art. 9** (Collegio Sindacale) Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società di capitali. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione nonché sul suo corretto funzionamento. Al Collegio Sindacale è demandato il controllo della corretta gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione e della regolare tenuta della contabilità. Il Collegio Sindacale redige la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

**Art. 10** (Collegio dei Probiviri) I Probiviri, nominati dall'Assemblea degli associati in numero di tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. Essi eleggono nel loro ambito il Presidente, il quale convoca e presiede le riunioni del Collegio. Al

Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione, in via arbitrale, dei conflitti di competenza tra gli organi associativi e di ogni altra controversia fra gli Associati e tra essi e l'Associazione. Esso, previa istruttoria, nella quale è garantita il diritto di difesa, nei casi di violazione della deontologia professionale, può deliberare sanzioni disciplinari nei confronti degli associati, consistenti nell'ammonizione, nella sospensione per un periodo non superiore ad un anno e, nei casi più gravi, nell'esclusione dall'associazione.

### **TITOLO III - ASSOCIATI**

**Art.11** (Associati) - Assumono la qualità di associati tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi e che vengono ammessi come tali, previa domanda motivata.

Gli Associati si dividono in: Ordinari; Juniores; Onorari; Sostenitori e Corrispondenti.

**Ordinari:** sono associati ordinari dell'Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia, specializzati in Urologia e gli Specializzandi in Urologia e tutti coloro che, pur non rientrando nelle predette tipologie, sono già associati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.

**Juniores:** sono gli Urologi in formazione, iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia. Essi pagano una quota associativa ridotta del 50%. Hanno diritto di voto attivo e non passivo.

**Onorari:** possono essere tutti coloro che, non associati

alla S.A.L.U., si siano particolarmente distinti nell'ambito delle discipline urologiche. La proposta di nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo e decisa dall'Assemblea. Gli Associati Onorari non pagano la quota associativa. I Presidenti dell'Associazione, allo scadere del loro mandato, vengono nominati Associati Onorari e conservano tutti i diritti di voto.

**Sostenitori:** possono essere nominati dall'Assemblea Associati Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo, coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione con contributi volontari. Detti Associati non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto.

**Corrispondenti:** possono essere nominati Associati Corrispondenti gli Urologi stranieri che chiedono di iscriversi alla S.A.L.U., previa presentazione da parte di due Associati Ordinari e approvazione del Consiglio Direttivo. Essi pagano una quota associativa pari agli Associati Ordinari; non possono accedere alle cariche ma possono partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

L'ammissione, in numero illimitato, degli Associati Ordinari, Juniores, Sostenitori e Corrispondenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo; quella degli Associati Onorari dall'Assemblea, in base ai requisiti sopra previsti.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione.

All'atto di ammissione, gli associati devono versare la quota associativa stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.

Gli associati hanno inoltre l'obbligo di versare la quota associativa annuale ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.

Gli associati che non esprimono per iscritto la propria intenzione di recedere dal rapporto associativo entro il 30 settembre di ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale associativa e quanto richiesto a titolo di contributo dal Comitato Direttivo.

Il contributo associativo o la quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

**Art. 12** (Perdita della qualità di associato) - La qualità di associato si perde per decesso, per esercizio del diritto di recesso o per esclusione.

La dichiarazione di recesso va comunicata per iscritto al Presidente del Comitato Direttivo a mezzo di lettera raccomandata.

L'esclusione è assunta dal Comitato Direttivo con delibera motivata:

- in caso di ritardo superiore a sei mesi nel versamento della quota associativa e/o del contributo richiesto dal Comitato Direttivo;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in

concorrenza con quella della Associazione;

- nell'ipotesi in cui il socio non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo o ai regolamenti o alle delibere assembleari o alle decisioni del Comitato Direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata all'associato dichiarato decaduto presso il domicilio risultante dall'Albo degli associati; questi, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

**Art. 13** (Estinzione dell'Associazione) - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione della Associazione, l'Assemblea degli associati delibera circa la devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra associazione con analoghe finalità.

**Art. 14** (Rinvio ad altre disposizioni) - Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

**Art. 15** (Norme transitorie) L'approvazione del presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme statutarie

precedenti e i relativi regolamenti.